

ALLEGATO A

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

“ ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINER WALDORF FIDENZA-APS”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: “ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINER WALDORF FIDENZA-APS”, con sede legale nel Comune di Fidenza, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito provinciale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati, di loro familiari e di terzi finalizzate a:

- a) promuovere lo sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni e i principi di libertà e promozione della cultura, favorendo l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura, alla formazione, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ogni persona,
- b) contribuire allo sviluppo e alla diffusione del movimento pedagogico iniziato da Rudolf Steiner per il rinnovamento dell'educazione,
- c) sviluppare e diffondere il movimento pedagogico Steiner-Waldorf, iniziato da Rudolf Steiner, per operare un rinnovamento dell'arte pedagogica e favorire lo sviluppo del singolo e della comunità umana.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere e realizzare attività e servizi di educazione e istruzione, formazione, culturali, artistici, ricreativi, sportivi e manuali-pratici utili agli scopi sopra indicati;
- b) promuovere e gestire in modo organizzato e coordinato attività pedagogiche anche a sostegno dell'istruzione parentale;
- c) fondare e/o gestire scuole di ogni ordine e grado, promuovendo il dettato costituzionale di una scuola libera e pubblica nel pluralismo delle istituzioni scolastiche;
- d) promuovere e gestire iniziative e corsi per l'istruzione, la formazione culturale e professionale, anche extrascolastica, l'aggiornamento e la qualificazione delle persone, compresi volontari e dipendenti, in relazione agli scopi dell'Associazione;
- e) promuovere e organizzare manifestazioni, seminari, convegni, ricerche, pubblicazioni e ogni altra attività che contribuisca a diffondere e sviluppare il movimento pedagogico Steiner-Waldorf;
- f) promuovere e organizzare attività ricreative, sportive, spettacoli e manifestazioni artistiche di qualunque natura, mostre, lotterie, attività multimediali;
- g) promuovere la diffusione di libri, testi, saggi, materiale di tipo informativo, formativo, didattico e metodologico, finalizzato al perseguimento degli scopi;
- h) promuovere iniziative idonee alla tutela della maternità e al sostegno dei neogenitori;
- i) sostenere anche economicamente le famiglie che frequentano le attività associative in un'ottica di solidarietà sociale;
- j) realizzare una rete di mutuo-aiuto per le famiglie per la valorizzazione del ruolo genitoriale

- k) promuovere una educazione alimentare volta a sensibilizzare le famiglie sull'importanza di un'alimentazione biologico e/o biodinamica;
- l) promuovere la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e della utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e della educazione ambientale volta a sviluppare il rispetto per la natura e la conoscenza del patrimonio naturale;
- m) collaborare con enti pubblici e/o privati, e/o con lo Stato, ricevendo contributi dagli stessi;
- n) relazionarsi con altri enti aventi scopi e attività uguali, affini, analoghi e comunque connessi al proprio, fornendo agli stessi consulenza e/o assistenza tecnica, culturale ed economica, concorrendo, ove lo ritenga opportuno, anche alla costituzione degli organismi suddetti.

In particolare la direzione delle attività pedagogiche spetta ad un comitato pedagogico.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati, ai loro familiari ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione ai sensi dell'art 6 D.Lgs 117/2017 esercita attività di mensa quale attività secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale svolte ai sensi dell'art.5 D Lgs 117/2017. L'Associazione potrà inoltre esercitare ulteriori attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore, la loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e raccolte fondi, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento, fra fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per

legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione segue l'anno scolastico e decorre dal 1° settembre al 31 agosto. Il bilancio della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario; in casi eccezionali, individuati dal Consiglio Direttivo, l'approvazione può essere prorogata di non più di 60 gg.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto e regolamento. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Sono previste 3 (tre) categorie di Soci, tale classificazione non incide sul principio di uguaglianza dei diritti e doveri tra i soci :

Sono Soci Ordinari le persone fisiche, gli enti del Terzo settore o gli altri enti senza scopo di lucro che condividono le finalità dello Statuto e partecipano alle attività dell'associazione;

Sono Soci Attivi le persone fisiche che oltre ad essere stati Soci Ordinari per 1 (un) anno, hanno a cuore l'iniziativa ed hanno manifestato particolare interesse verso gli ideali e le iniziative proposte, prestando aiuto e collaborando fattivamente e con continuità alla realizzazione delle attività dell'Associazione. Si deroga dal requisito di un anno di attività per i soci ordinari che ricoprono il ruolo di insegnanti o con funzioni pedagogico-educative impiegati nelle attività e nelle eventuali scuole di ogni ordine e grado promosse dall'Associazione.

Sono Soci Onorari le persone che si sono distinte per particolari meriti acquisiti nella promozione degli scopi e delle finalità dell'Associazione o per prestigio personale.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualifica di Socio onorario può essere concessa dall'Associazione, su proposta di qualunque Socio, previo parere favorevole della maggioranza del Consiglio direttivo.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa alla scadenza;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

I soci hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti fra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tutti i volontari che svolgono la loro attività per l'associazione sono iscritti in un apposito registro.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9- L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere lo svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. E' formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati. La maggioranza del Consiglio direttivo deve essere scelta tra i Soci Attivi di cui uno preferibilmente con competenza in campo economico ed amministrativo. Possono partecipare al Consiglio direttivo con funzioni consultive, senza diritto di voto, insegnanti nominati dal Comitato pedagogico e altri soggetti con mansioni di consulenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti nell'ultima elezione svolta, che rimangono in carica fino alla prima Assemblea degli associati utile che ne delibera l'eventuale ratifica; nell'impossibilità di attuare detta modalità l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo decada, Il Presidente o il Consigliere più anziano dovrà convocare assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione per procedere alla nuova elezione, fino a quella data i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo:

- Redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti oltre che con collaboratori e consulenti esterni
- ratifica o respinge eventuali provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente

- predisporre bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera eventuali regolamenti interno e le loro variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- Adotta tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'associazione.

Il Consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione. Il segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 4 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

È ammesso prevedere lo svolgimento del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta e comunque non meno di una volta ogni sei mesi.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Gestione;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità previste dalla Legge rispetto ai requisiti morali
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha il compito di firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi, convoca e presiede l'assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve

contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Comitato pedagogico

Il Comitato pedagogico è composto da tutti gli insegnanti e persone con funzioni pedagogico-educative impiegati nelle attività e nelle eventuali scuole di ogni ordine e grado promosse dall'Associazione.

Adotta il progetto pedagogico e il piano di studi della scuola Waldorf e coltiva le conoscenze dell'antropologia antroposofica e dell'antroposofia generale attraverso lo studio individuale e collegiale e mantiene e garantisce che le attività dell'Associazione siano conformi e fedeli ai principi della pedagogia Steiner-Waldorf.

In particolare:

- a) mantiene una stretta relazione con il movimento degli insegnanti Steiner-Waldorf attraverso la partecipazione ai convegni nazionali, incontri regionali e seminari specifici per l'aggiornamento, l'approfondimento della pedagogia, lo scambio di esperienze e la conoscenza reciproca;
- b) esercita la direzione didattica e pedagogica delle attività e delle eventuali scuole promosse e gestite dall'Associazione;
- c) individua e propone al Consiglio direttivo gli insegnanti o persone con funzioni pedagogico-educative da impiegare nelle attività associative o il loro esonero;
- d) valuta il momento evolutivo dei bambini/alunni ai fini dell'inserimento nelle attività promosse dall'associazione con particolare riferimento alla maturità scolare;
- e) persegue un'organizzazione comunitaria ispirata alla comprensione e collaborazione reciproca anche nei confronti di genitori e amministratori e allo scopo promuove e partecipa a periodici incontri di informazione e confronto con il Consiglio direttivo e tiene periodiche riunioni pedagogiche con i genitori dei bambini/alunni;
- f) si riunisce con la periodicità più opportuna in relazione ai suoi compiti e può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento;
- g) nomina propri rappresentanti con funzioni consultive nel Consiglio direttivo;
- h) predispone in accordo con il Consiglio direttivo il Regolamento da utilizzare come riferimento per il funzionamento e la gestione delle attività pedagogiche/scolastiche.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 15 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.


I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

A handwritten signature is located on the right side of the page, with a vertical line extending upwards from it.